



COMUNE di BELLOSGUARDO

PROVINCIA di SALERNO

Tel. 0828/965026 – Fax 0828/965501
C.F.: 82002250650 – P. IVA 02002400569

Largo Municipio
84020 Bellosguardo (Sa)

Prot. N. 1817

ORDINANZA N. 10/2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che, nel centro abitato vi è la presenza di appezzamenti di terreno ricoperti da erbacce che, con la stagione estiva, possono essere veicolo di incendio e propagazione di fuoco ;
LETTE le disposizioni contenute nella legge 21.11.2000, n. 353, concernenti norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTO che la sopra citata legge all'art. 3 demanda ai Comuni la competenza in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007, la quale, tra l'altro, prevede la creazione di una fascia di contiguità tra le strutture antropologiche e la vegetazione ad essa adiacente esposta al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco;

VISTO il Piano Comunale rischio incendi d'interfaccia, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20/03/2008;

VISTO l'art. 54, commi 2 e 3, del T. U. E. L. 18.08.2000 n.267, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n. 125, il quale prevede il potere del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- ✓ Ai proprietari di appezzamenti di terreno che si affacciano su via pubblica e/o siti nelle vicinanze da insediamenti abitativi, edifici pubblici ed insediamenti produttivi, di provvedere **entro il 30 giugno 2020** a mantenere gli stessi sgomberi da erbacce ed altro materiale che possano innescare incendi e propagazione di fuoco e tale, quindi, da essere di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, nonché creare problemi di ordine igienico – sanitario.
- ✓ E' altresì vietato, nel centro abitato, accendere fuochi, bruciare stoppie e/o altro materiale.

DISPONE

- ✓ Altresì, che, in caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti da questo Ente, in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate.

AVVERTE CHE

- la mancata osservanza alle disposizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000;
- la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito internet del Comune di Bellosguardo e una copia viene notificata all'Ufficio Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri di Bellosguardo tenuti alla sua osservanza;
- che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;
- la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 01 Giugno 2020.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe PARENTE